



COMUNE DI URBANA

(Provincia di Padova)

Via Roma, 409 - 35040 URBANA (PD) - Italy

Telefono (+39) 0429/879010

Codice Fiscale e Partita IVA: 82001250289 - 01487670281

Email: segreteria@comune.urbana.pd.it - Posta Certificata PEC urbana.pd@cert.ip-veneto.net

Prot. n. ____ in xml

Urbana, lì 24/01/2025

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 24/01/2025

PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA.

MISURE DI CONTRASTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PER STAGIONE INVERNALE 2024-2025. ORDINANZA PER IL RECEPIMENTO AI FINI DELL'APPLICAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO che il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;

VISTO il D.Lgs.13.8.2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

VISTA la DGRV 836/2017 del 06/06/2017 avente per oggetto Approvazione del "nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

VISTA la DGRV 1500 del 16/10/ 2018 che dà la facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;



UFFICIO SEGRETERIA SINDACO

VISTA la DGRV 1855 del 29/12/2020 che ha disposto, con decorrenza 01/01/2021, la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale approvata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 13/08/2010 n. 115 con DGR n. 2130 del 23/10/2012;

VISTA la DGRV 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;

VISTA la DGRV 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV 238/2021;

VISTA la DGRV n. 1045 del 23/08/2022 - Adesione al progetto "MoVe-In" (monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante l'installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative;

VISTA la L.R n. 24 del 12/09/2023 riguardante la modifica alla Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" in materia di trattamento di dati relativi alle misure per il contenimento dell'inquinamento derivante dal traffico veicolare;

VISTA la DGRV n. 1143 del 19/09/2023 con la quale si approva lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Regione Lombardia, per il risanamento della qualità dell'aria attraverso l'estensione del progetto integrato "MoVe-In"(monitoraggio dei veicoli inquinanti) al territorio regionale;

VISTA la DGRV n. 786 del 12 luglio 2024 che prevede il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione;

VISTO il Tavolo Tecnico Zonale Provinciale del 29 luglio u.s. durante il quale si è discusso sulle misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico da adottare nella prossima stagione invernale 2024-2025;

VISTO la Disposizione n. 44 del 29/07/2024 del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale, con oggetto "PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA (D.C.R. n. 57 dell'11/11/04 e successivo aggiornamento con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016). INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO", che prende atto delle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico previste dalle DGRV n. 836/2017, DGRV n. 238/2021, DGRV n. 1089/2021, dalla DGRV n. 1045/2022, L.R n. 24 del 12.09.2023, DGRV n. 1143 del 19/09/2023, D.D.R. n. 230/23 e DGRV n. 786/2024, tradotte e contestualizzate a livello locale come in:

- Allegato A, per i Comuni dell'AGGLOMERATO PADOVA;
- Allegato B, per i Comuni "fuori Agglomerato e MAGGIORI di 10.000 abitanti";
- Allegato C, per i Comuni "fuori Agglomerato e INFERIORI a 10.000 abitanti";
- Allegato F, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- Allegato G, date domeniche ecologiche;

RITENUTO opportuno, in applicazione delle DGRV sopra richiamate, di prevedere l'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nella prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti;

PRECISATO che il periodo di attuazione delle suddette misure temporanee e omogenee decorre dal 01/10/2024 al 30/04/2025, salvo proroga qualora si verificasse un peggioramento della qualità dell'aria e la Regione Veneto ritenesse di aumentare le misure cautelative;

- **ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE** tramite un *bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpay, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2025. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.*

1. PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIONE":

- a) Divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (**divieto utilizzo fino a tre stelle compresi**); *(per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);*
- b) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- c) **limite di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le **temperature medie** nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- d) divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;
- e) **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato *(per il periodo dal 01/10/24 al 15/04/25)*;
- f) obbligo di **interramento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- g) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- h) **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- i) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- j) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento)*;
- k) favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente l'istituto del lavoro agile sulla base della normativa vigente;

RICHIAMATO il D.Lgs 155/2010 "Attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente per l'aria più pulita in Europa";

VISTO il Codice della Strada approvato con D.Lgs n. 285 del 10/04/1992 e sue mm. e ii.;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs 267/2000.

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, nel periodo intercorrente dal 01/10/2024 al 30/04/2025:

1. LIVELLO "VERDE": Nel periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2025

- a) divieto di sosta con **motore acceso** alle seguenti categorie di veicoli:
 - autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
 - autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
- b) divieto di **combustione all'aperto** di residui vegetali e potenziamento dei controlli, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- c) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le **temperature medie** nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- d) divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (**divieto utilizzo fino a due stelle compresi**) (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- e) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- f) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:
 - la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
 - l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui lo spandimento è consentito, con obbligo di interrimento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore (*va incentivato l'interrimento immediato*);
- g) obbligo di **interramento dei concimi** a base di urea entro 24 ore, si incentivano le pratiche di interrimento immediato; sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati;
- h) favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente l'istituto del lavoro agile sulla base della normativa vigente.

2. SECONDO LIVELLO ALLERTA – “LIVELLO ROSSO”:

- a) divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (**divieto utilizzo fino a tre stelle compresi**); *(per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);*
- b) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- c) **limite di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- d) divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;
- e) **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato *(per il periodo dal 01/10/24 al 15/04/25)*;
- f) obbligo di **interramento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- g) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- h) **Potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- i) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- j) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento)*;
- k) favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente l'istituto del lavoro agile sulla base della normativa vigente;
- l) **lavaggio strade**, solo con temperature maggiori di 3° C *(misura proposta dalla Provincia di Padova)*;

Questo Ente, nonché i suoi amministratori, funzionari e dipendenti si intendono sollevati da ogni responsabilità in conseguenza all'errata applicazione della presente Ordinanza;

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il presente provvedimento è impugnabile con ricorso avanti al TAR entro il termine di 60 giorni decorrente dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

DISPONE

L'invio del presente provvedimento a:

- a) Comando Polizia Locale del Montagnese;
- b) Ufficio Tecnico comunale;
- c) Carabinieri del locale comando di Casale di Scodosia;
- d) Provincia di Padova;
- e) Arpav di Padova;
- f) Ulss 6 Euganea.

DISPONE

Che ai sensi dell'art. 21 - ter della L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo e produca i propri effetti dal momento della sua pubblicazione;

INFORMA

Che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune <https://www.comune.urbana.pd.it>.

DEMANDA

Gli agenti della Forza Pubblica e chiunque altro vi è tenuto, sono incaricati di far osservare le prescrizioni anzidette.

AVVERTE

Contro i trasgressori saranno applicate le vigenti sanzioni di legge.

IL SINDACO
(Michele Danielli)

